

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE SANT'ANGELO -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VARESE VA VIA SAN MARTINO
DELLA BATTAGLIA 12

Numero REA: VA - 363794

Codice fiscale: 03588180129

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-03-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Repertorio n. 4259/3357

STATUTO

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

Denominazione e sede

E costituita una società cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 con la denominazione

"Società Cooperativa Sociale Sant'Angelo - ONLUS"

Ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 460 del 1997 la società è considerata ONLUS di diritto.

La sede è fissata nel Comune di **Varese**.

L'Organo Amministrativo può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località.

Art. 2

Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

**Scopo di mutualità - specifica attività sociale
esercizio dell'attività**

Art.3

Scopo sociale

La cooperativa, conformemente alla Legge 381/1991, non ha

	scopo di lucro.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli in-	
	teressi dei soci e della collettività, deve cooperare at-	
	tivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti coo-	
	perativi, imprese sociali e organismi del terzo settore,	
	su scala locale ,nazionale ed internazionale.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali,	
	mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comu-	
	nità, ed in special modo i volontari, fruitori dei servi-	
	zi, ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando	
	in questo modo, grazie anche all'apporto dei soci lavora-	
	tori, l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva, la cooperati-	
	va impiega principalmente soci lavoratori retribuiti,	
	dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condi-	
	zioni economiche, sociale e professionali.	
	A tal fine, la cooperativa, in relazione alle concrete	
	esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori, con-	
	tratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in	
	qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di colla-	
	borazione coordinata non occasionale.	
	La cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4	
	Oggetto sociale	
	La società cooperativa ai sensi dell'articolo 1, lettera	

	a) della Legge 381/1991, avvalendosi prevalentemente
	dell'attività lavorativa dei soci, ha per oggetto la ge-
	stione di servizi socio sanitari ed educativi.
	Nel perseguire tale scopo, la cooperativa potrà espletare
	direttamente o in esecuzione di appalti e/o somministra-
	zioni od altre tipologie di convenzioni, anche con enti
	pubblici, servizi di assistenza domiciliare, anche infer-
	mieristica, servizi di assistenza, cura, socializzazione
	e riabilitazione a domicilio e presso ospedali, case di
	riposo e strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali
	in genere; istituire e gestire strutture finalizzate alla
	erogazione di servizi socio sanitari, socio assistenziali
	e socio educativi, centri per anziani, asili, case-
	appartamenti, alloggio/protetti, ed in ogni modo ogni al-
	tra attività prevista dal piano socio assistenziale della
	Regione Lombardia o nazionale.
	A titolo esemplificativo e non esaustivo, la cooperativa
	si propone dunque, in proprio e/o per conto terzi, di:
	1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza inte-
	grativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio,
	presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di
	riposo, luoghi di villeggiatura, ad anziani, ammalati,
	disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazio-
	ni autonome di collaboratori non soci;
	2) coordinare e gestire servizi socio assistenziali gene-

rici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati, nonché con organizzazioni di servizi;

3) gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, per conto di enti pubblici e privati, nonché con organizzazione di servizi;

4) favorire la formazione professionale dei propri soci
tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle
prestazioni che i soci svolgono presso terzi;

5) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità;

6) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;

7) l'assistenza e la cura dei bambini, anziani, ragazze madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte alla integrazione della vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande;

8) la realizzazione e la gestione di opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi o villaggi turistici).

ci, sale per concerti ed attività socio-culturali);

9) centri diurni di assistenza e di incontro per minori, ragazze madri, disabili psichici e fisici, ed anziani;

10) la creazione di case famiglia, comunità-alloggio, case
se albergo, case protette per minori, ragazze-madri, di-
sabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi
di assistenza familiare;

11) centri d'accoglienza per ospitalità o residenza temporanea;

12) soggiorni vacanze;

13) la gestione di asili nido, scuole materne, nonché dei servizi ausiliari di collegamento; della gestione di strutture sociali, scolastiche e para-scolastiche nell'ambito di quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociale che permettano la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;

14) la promozione in collaborazione con gli enti preposti, di studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali;

15) lo sviluppo di studi sulle condizioni e sui problemi delle persone svantaggiate, nonché l'effettuazione di indagini conoscitive;

16) l'istituzione e la gestione del "tele-soccorso", "tele-assistenza" e "tele-medicina";

17)	la realizzazione e/o la gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali;
18)	la realizzazione e la gestione di centri diurni;
19)	l'assistenza domiciliare integrata, organizzata e gestita anche in convenzione con personale specializzato;
20)	la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani, dei portatori di handicap, a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
21)	la creazione e/o la gestione di impianti polivalenti;
22)	servizio di segretariato sociale e informa-giovani;
23)	la gestione di servizi di aiuto domestico alle famiglie di portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitaria nelle scuole;
24)	la realizzazione e/o la gestione di strutture extra-ospedaliere, residenza sanitaria assistenziale R.S.A., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;
25)	l'effettuazione di qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma, anche con non-soci ed in ogni caso nel

pieno rispetto della Legge n. 142/2001.

La Cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto delle specifiche normative previste caso per caso.

La Cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato ed indeterminato, anche in collaborazione con enti pubblici territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può, altresì, assumere in via non prevalente interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in im-

prese, specie se svolgono attività analoghe e comunque
accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta
della possibilità di svolgere attività di assunzione di
partecipazione riservata dalla legge a società in posses-
so di determinati requisiti, appositamente autorizzate
e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spi-
rito di previdenza e di risparmio dei soci potrà istitui-
re una sezione di attività, disciplinata da apposito re-
golamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli
soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto
sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccol-
ta di risparmio tra ii pubblico. La Cooperativa potrà co-
stituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-
strutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché
adottare procedure di programmazione pluriennale finaliz-
zate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai
sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e sue modifiche
ed integrazioni e potrà altresì emettere strumenti finan-
ziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vi-
gente normativa. L'organo amministrativo è autorizzato a
compiere le operazioni indicate dall'articolo 2529 c.c.
nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

La Cooperativa al fine di garantire il corretto persegui-
mento dell'oggetto sociale, recepisce il codice della

qualità cooperativa dei comportamenti imprenditoriali e della vita associativa di federsolidarietà-confcooperative.

TITOLO III

Soci cooperatori

ART. 5 - SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione della impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa. Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2522 C.C., appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci prestatori, persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità pro-

fessionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge n. 381/91;

3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 6

Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di

soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'Organo Amministrativo della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 16 del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai

momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 7

Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n, 59.

ARTICOLO 8

Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21, punto primo lettera b), del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili.

La quota minima è Euro 1.000,00 (mille/00).

ARTICOLO 9

Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in oc-

casione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo votazione favorevole del 50% (cinquanta per cento) dei presenti all'assemblea. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 22. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al socio sovventore il valore nominale delle quote, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).

ARTICOLO 10

Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;

	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e
	gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo re-
	stando che il tasso di remunerazione non può essere mag-
	giorato in misura superiore a due punti rispetto al divi-
	dendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo
	prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divi-
	sibili.
	Al socio sovventore sono attribuiti in assemblea i se-
	guenti voti:
	1. (un) voto per conferimento pari ad Euro 1.000 (mille);
	2. (due) voti per conferimento non superiore ad Euro
	2.000,00 (duemila/00);
	3. (tre) voti per conferimento non superiore ad Euro
	5.000,00 (cinquemila/00);
	4. (quattro) voti per conferimento non superiore ad Euro
	10.000,00 (diecimila/00);
	5. (cinque) voti per conferimento superiore ad Euro
	15.000,00 (quindicimila/00).
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non de-
	vono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i
	voti dei soci sovventori verranno computati applicando un
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e

il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patri-
moniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si
debba procedere alla riduzione del capitale sociale a
fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul
fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori
in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale con-
ferito dai soci cooperatori.

ARTICOLO 11

Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Ci-
vile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta
qualora sia decorso il termine minimo di durata del con-
ferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione
delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Sta-
tuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate
a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili
con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti
di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

ARTICOLO 12

Domanda di ammissione

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare
	all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà con-
	tenere, se trattasi di persona fisica:
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e
	luogo di nascita;
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
	c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-
	professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere
	nella Cooperativa;
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della
	condizione professionale, delle specifiche competenze
	possedute;
	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere,
	il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superio-
	re, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integral-
	mente il presente Statuto e di attenersi alle delibera-
	zioni legalmente adottate dagli organi sociali;
	g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione
	della clausola arbitrale contenuta nell'art. 40 e seguen-
	ti del presente Statuto.
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a
	quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g)
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione
	dovrà altresì contenere:

	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) l'Organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul Libro dei Soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	

ARTICOLO 13

Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ARTICOLO 14

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 15

Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il

	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati	
	motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente	
	sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro di-	
	sponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri mo-	
	tivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamen-	
	to;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con	
	la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso	
	la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società. L'Organo Amministrativo deve esami-	
	narla, entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Am-	
	ministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modali-	
	tà previste al successivo art. 40 e seguenti.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale dalla comunicazione del provvedimento di accogli-	
	mento della domanda.	

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

ARTICOLO 16

Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti

	approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il
	rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adotta-
	te dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Am-
	ministrativo di accordare al socio un termine non supe-
	riore a venticinque giorni per adeguarsi;
	c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrati-
	vo, si renda moroso nel versamento del valore delle azio-
	ni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti con-
	tratti ad altro titolo verso la società;
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto
	di lavoro, causi significativi danni materiali o d'imma-
	gine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordi-
	ni fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il
	normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali
	ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromette-
	re il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto so-
	ciale;
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadem-
	pimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto
	di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa
	o giustificato motivo; svolga o tenti di svolgere attivi-
	tà in concorrenza con la Cooperativa.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-
	porre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi

dell'art. 40 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 17

Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 40 e seguenti del presente Statuto.

ARTICOLO 18

Liquidazione

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente

	te versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del Codice Civile.	
	ARTICOLO 19	
	Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 18.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347 secondo e terzo comma del Codice Civile.	
	ARTICOLO 20	
	Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	

	responsabilità dei soci cessati	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote ef-	
	fettivamente versate in favore dei soci receduti od	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non	
	sia stato richiesto entro un anno dalla data di approva-	
	zione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti	
	comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio	
	defunto. Il valore delle quote per le quali non sarà ri-	
	chiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devolutO	
	con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva	
	legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.	
	16, lettere b), c), d) ed f), oltre al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determi-	
	nata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso del-	
	la partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito de-	
	rivante dal rimborso delle quote o azioni, del sovrapp-	
	rezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e	
	dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da pena-	
	li, ove previste da apposito regolamento, e da risarci-	
	mento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche	
	fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versa-	

	ti, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 21	
	Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore pari ad Euro 25,00 (venticinque/00);	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto previsto dall'articolo 2525 se-	

	condo comma del Codice Civile.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra	
	i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scio-	
	glimento della società.	
	ARTICOLO 22	
	Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vinco-	
	li volontari, né essere cedute con effetto verso la so-	
	cietà senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	II socio che intende trasferire, anche in parte, le pro-	
	prie quote deve darne comunicazione all'Organo Ammini-	
	strativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente	
	all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel pre-	
	cedente Art. 12.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel	
	Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previ-	
	sti per divenire socio in una delle categorie indicate	
	nel presente Statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ri-	

	cevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	collegio arbitrale.	
	ARTICOLO 23	
	Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo prov-	
	vede alla compilazione del progetto di bilancio e alla	
	redazione della documentazione informativa ai sensi della	
	normativa vigente e alla stesura della relazione sull'an-	
	damento della gestione sociale.	
	La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto	
	previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento	
	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti	
	sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a	
	vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperati-	
	va, dei soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assem-	
	blea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero en-	
	tro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bi-	
	lancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esi-	
	genze relative alla struttura ed all'oggetto della socie-	
	tà, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota inte-	

	grativa al Bilancio.	
	L'Assemblea che approva il Bilancio delibera sulla desti-	
	nazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gen-	
	naio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge mede-	
	sima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale so-	
	ciale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'ad_ 7	
	della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al li-	
	mite stabilito dal codice civile per le cooperative a mu-	
	tualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla co-	
	stituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve di-	
	visibili tra i soci sovventori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura	
	massima prevista dal codice dalla legge per le cooperati-	
	ve a mutualità prevalente.	
	ARTICOLO 24	
	Ristorni	

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di Bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'Art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'Art. 2521, ultimo comma, Codice Civile, da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;

d) il tempo di permanenza nella società;

e) la tipologia del rapporto di lavoro;

f) la produttività.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;

b) la nomina e la struttura dell'Organo Amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dell'organo di controllo;

d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'Art. 3, comma secondo, della Legge n. 142/2001;

e) approvazione del regolamento di cui all'Art. 6 della Legge n. 142/2001;

f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'Art. 6

lett. e) dalla Legge n.142 del 2001;

g) le modificazioni dell'atto costitutivo;

h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

ARTICOLO 26

Decisioni dei soci mediante consultazione scritta

o consenso espresso per iscritto

Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione e approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel pre-

	sente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o si-	
	stema di comunicazione che consenta un riscontro della	
	spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta	
	elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quin-	
	dici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato	
	nel testo della decisione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di	
	cui al presente articolo, se iscritto a Libro dei Soci da	
	almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto se	
	socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 10, se so-	
	cio sovventore.	
	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere con-	
	servati presso la sede sociale per un tempo non inferiore	
	a cinque anni.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della mag-	
	gioranza dei voti attribuibili a tutti i soci. Quando si	
	tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della so-	
	cietà o la sua trasformazione è necessario il voto favo-	
	revole di almeno i due terzi dei soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente ar-	
	ticolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel	
	libro delle decisioni dei soci.	
	ARTICOLO 27	
	Assemblee	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b),	

f), g), h) ed i) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea è convocata mediante avviso inviato al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se inviato successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima.

L'avviso di convocazione deve essere inviato con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione (che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima), nonché l'elenco dettagliato degli argomenti da trattare. Per quanto non previsto si applica integralmente l'Art. 2479 bis del Codice Civile.

ARTICOLO 28

Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più

	uno dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente co-	
	stituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibe-	
	ra con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verifi-	
	cati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.	
	ARTICOLO 29	
	Verbale delle deliberazioni	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal ver-	
	bale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal	
	Notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed even-	
	tualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti;	
	deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle	
	votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identi-	
	ficazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.	
	Nel verbale devono essere riassunte, SLI richiesta dei	
	soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del	
	giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve es-	
	sere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto	

senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

ARTICOLO 30

Voto

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; per i soci sovventori si applica il precedente art. 10.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Non è ammesso il voto segreto.

ARTICOLO 31

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente dell'Organo Amministrativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non so-

cio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

ARTICOLO 32

Amministrazione

La società è alternativamente amministrata con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della nomina dell'Organo Amministrativo, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 5, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci coope-

ratori persone giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 33

Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 34, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante redazione e approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;
- la sottoscrizione degli amministratori contrari o aste-

- i Consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formulata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'ar-

	gomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli
	stessi consiglieri.
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese
	con il voto favorevole della maggioranza degli ammini-
	stratori in carica, non computandosi le astensioni.
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascrit-
	te senza indugio nel libro delle decisioni degli ammini-
	stratori. La relativa documentazione è conservata dalla
	società per almeno cinque anni.
	ARTICOLO 34
	Adunanze del consiglio di amministrazione
	In caso di richiesta di un Amministratore, il Consiglio
	di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegia-
	le.
	In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Am-
	ministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina
	i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori
	siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti
	gli Amministratori, Sindaci, se nominati, con qualsiasi
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevi-
	mento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso
	di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono
	fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché
	l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

ARTICOLO 35

Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ARTICOLO 36

Compiti degli Amministratori

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di Amministratore Unico per le operazioni che comportino spese o investimenti superiori ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

ARTICOLO 37

	Compensi agli Amministratori	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione.	
	ARTICOLO 38	
	Rappresentanza	
	L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al solo Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Consiglieri delegati, se nominati.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	ARTICOLO 39	
	Organo di controllo	
	In materia di organo di controllo e revisione legale dei conti si rinvia all'Art. 2477 del codice civile e alle altre norme di legge applicabili.	
	All'atto della nomina dell'organo di controllo i soci possono decidere di nominare, in luogo di un organo monocratico, un Collegio Sindacale,	
	per la composizione ed il funzionamento del quale si ap-	

plicano le norme dettate in tema di società per azioni.

Nei casi consentiti dalla legge, e salvo che i soci non dispongano diversamente, l'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

ARTICOLO 40

Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accetta-

zione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui al presente articolo è il preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione della controversia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e seguenti del D.lgs n. 5 del 17 gennaio del 2003 presso l'organismo di conciliazione promosso da Confcooperative, ove costituito.

ARTICOLO 41

Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'Art. 10 e seguenti Codice di Procedura Civile;

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'Art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art.36 D.lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'Art. 35, comma 2, D.lgs n.5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ARTICOLO 42

Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 43

Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 44

Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c) e dell'eventuale sovrapprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 45

Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

ARTICOLO 46

Principi di mutualità,

indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di

riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 la Cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 47

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e sulle società a responsabilità limitata.

52 di 52